

Circolare mensile – agosto 2015.

AGOSTO 2015: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Compensazione nel 2015 dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Modalità attuative	2
2 Compensazione nel modello F24 dei rimborsi da assistenza fiscale e delle eccedenze di versamento delle ritenute - Chiarimenti.....	3
3 Proroga del versamento della prima rata dell'IMU 2015 dei terreni agricoli.....	4
4 Abuso del diritto, elusione fiscale e termini di accertamento in caso di violazioni penali - Modifica della disciplina	4
5 Enti non commerciali e produttori agricoli - Effettuazione di acquisti intracomunitari - Nuovo modello INTRA 12.....	6
6 Commercio elettronico - Adesione al regime "MOSS" per i c.d. "contribuenti minimi".....	8
7 Movimentazioni di beni in ambito intracomunitario - Nuova disciplina	8
8 Istituti deflativi del contenzioso - Sanzioni amministrative - Intramissibilità agli eredi del contribuente.....	9
9 Abitazione principale del contribuente - Iscrizione di ipoteca esattoriale	10
10 Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	10
11 Rettifiche di valore dei crediti verso la clientela di banche, finanziarie e assicurazioni - Nuova disciplina IRES	12
12 Rettifiche di valore dei crediti verso la clientela di banche, finanziarie e assicurazioni - Nuova disciplina IRAP	14
13 Premi di produttività e di risultato - Sgravi contributivi per le somme corrisposte nel 2014 - Presentazione delle domande	15
14 Compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri - Istituzione di un credito d'imposta in caso di successo del procedimento	17
15 Blocco della trasformazione in credito d'imposta delle DTA	18
16 Piccole e micro imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) dell'Emilia Romagna - esenzione da IRPEF/IRES, IRAP e IMU.....	19
17 Contribuenti di Lampedusa e Linosa - Emergenza collegata all'afflusso di migranti - Effettuazione degli adempimenti fiscali sospesi	20
SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	22

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studiobleiscia.it

1	<p>COMPENSAZIONE NEL 2015 DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 13.7.2015 è stato emanato il provvedimento attuativo dell'art. 12 co. 7-<i>bis</i> del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, in materia di utilizzo in compensazione, nell'anno 2015, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore; • qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. <p>La disciplina in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il solo anno 2015, in modo analogo a quanto stabilito per il 2014 dal DM 24.9.2014; • in aggiunta a quella "a regime", ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.
1.1	<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</p> <p>Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; • istituzioni universitarie; • Istituti autonomi case popolari; • Camere di commercio e loro associazioni; • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); • CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).
1.2	<p>CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</p> <p>Per essere utilizzabili nella compensazione in esame, i crediti devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni; • vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; • stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22.5.2012 e dal DM 25.6.2012, e successive modifiche ed integrazioni.
1.3	<p>SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI</p> <p>I suddetti crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), notificati entro il 31.12.2014 (nel 2014 rilevavano gli atti notificati entro il 31.3.2014); in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione; qualora la somma iscritta a ruolo (ovvero affidata all'Agente della Riscossione) sia inferiore o pari al credito vantato.
1.4	<p>TERMINE PER LA COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione disciplinata dal DM 13.7.2015 può avvenire dal 31.7.2015 (data della relativa entrata in vigore) e fino al 31.12.2015.</p>
1.5	<p>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</p> <p>La compensazione in esame avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a richiesta del creditore; con le modalità stabilite dal DM 25.6.2012 e dal DM 19.10.2012, attuativi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73. <p>Il creditore deve quindi presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore.</p> <p>L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione; in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>
1.6	<p>SOMME ISCRITTE A RUOLO SUPERIORI AL CREDITO VANTATO</p> <p>Per le somme iscritte a ruolo (ovvero affidate all'Agente della Riscossione) che non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 13.7.2015, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione "ordinaria":</p> <ul style="list-style-type: none"> ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73 e dei citati DM 25.6.2012 e DM 19.10.2012; qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (limite così stabilito dall'art. 40 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89).
2	<p>COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - CHIARIMENTI</p> <p>L'art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2015, i sostituti d'imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> le somme a credito rimborsate ai percipienti (es. dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 direttamente elaborati e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abi-

	<p>litati a prestare assistenza fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione “interna” ai sensi dell’art. 1 del DPR 445/97. <p>Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> stati istituiti nuovi codici tributo; state stabilite le relative modalità di compilazione del modello F24.
2.1	<p>NON APPLICAZIONE DEL LIMITE ANNUALE ALLE COMPENSAZIONI</p> <p>Alle compensazioni in esame non si applica il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, innalzato a 700.000,00 euro per anno solare dall’1.1.2014.</p>
2.2	<p>NON APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO</p> <p>Con la ris. 4.8.2015 n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle compensazioni in esame non si applica neppure il divieto di compensazione ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), in presenza di debiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011; di ammontare superiore a 1.500,00 euro; per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
3	<p>PROROGA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMU 2015 DEI TERRENI AGRICOLI</p> <p>Il co. 13-<i>bis</i> dell’art. 8 del DL 19.6.2015 n. 78, introdotto in sede di conversione nella L. 6.8.2015 n. 125, stabilisce che, per l’anno 2015, il pagamento della prima rata dell’IMU sui terreni agricoli può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30.10.2015.</p>
3.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>La proroga del versamento interessa tutti i terreni agricoli assoggettati all’IMU.</p>
3.2	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Per effetto della proroga in esame, entro il 30.10.2015 possono pertanto essere regolarizzate, senza sanzioni e interessi, le violazioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo versamento della prima rata dell’IMU relativa ai terreni agricoli, in relazione alla precedente scadenza del 16.6.2015, senza ricorrere quindi al ravvedimento operoso.</p> <p>La disciplina del ravvedimento operoso, con il versamento, oltre all’IMU dovuta, della prevista sanzione ridotta e degli interessi legali, sarà quindi applicabile in relazione alle violazioni che permangono dopo il 30.10.2015.</p>
4	<p>ABUSO DEL DIRITTO, ELUSIONE FISCALE E TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI VIOLAZIONI PENALI - MODIFICA DELLA DISCIPLINA</p> <p>Il DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 18.8.2015 n. 190 ed entrato in vigore il 2.9.2015, contiene disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> abuso del diritto ed elusione fiscale; raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento in caso di viola-

	<p>zioni penali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuovo regime di “adempimento collaborativo” tra contribuenti di grandi dimensioni e uffici finanziari.
4.1	<p>ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE</p> <p>Viene fornita una definizione legislativa di abuso del diritto ed elusione fiscale, contenuta nel “nuovo” art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Nel contempo, viene abrogato l’art. 37-<i>bis</i> del DPR 600/73, norma che disciplinava l’elusione fiscale nell’ambito delle imposte sui redditi.</p> <p>Il Legislatore ritiene “abusive” le operazioni prive di sostanza economica, funzionali ad ottenere un indebito vantaggio fiscale (si può trattare, ad esempio, di una fusione societaria, di una trasformazione o di una cessione di azienda).</p> <p>Viene stabilito che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali anche di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.</p> <p>Ciò non vale solo per le imposte sui redditi, ma per ogni tributo.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni opereranno a decorrere dall’1.10.2015. Per le condotte poste in essere in data antecedente, la normativa opera a condizione che non sia già stato notificato l’accertamento.</p>
4.2	<p>RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI PENALI</p> <p>Gli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA devono, a pena di decadenza, essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ad esempio, entro il 31.12.2015 vanno notificati gli accertamenti relativi all’anno 2010).</p> <p>Tuttavia, in presenza di reati tributari, il termine è raddoppiato: quindi, se la violazione tributaria integra pure gli estremi di un reato, entro il 31.12.2015 devono essere notificati gli accertamenti relativi all’anno 2006.</p> <p>Il DLgs. 128/2015 specifica che il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è trasmessa entro il termine decadenziale ordinario: quindi, nell’esempio riportato, l’atto può essere notificato entro il 31.12.2015 se la denuncia penale è stata presentata, al più tardi, il 31.12.2011.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Relativamente alla decorrenza della norma, viene stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimangono salvi gli effetti degli atti di accertamento notificati entro il 2.9.2015; • per gli inviti a comparire finalizzati all’adesione e per i processi verbali di constatazione notificati o consegnati entro il 2.9.2015, l’atto di accertamento è valido anche se gli estremi del reato sono emersi ad annualità decaduta secondo il termine ordinario, a condizione che l’accertamento stesso sia notificato entro il 31.12.2015.
4.3	<p>REGIME DI “ADEMPIMENTO COLLABORATIVO”</p> <p>Il regime di adempimento collaborativo è un regime opzionale di collaborazione fra</p>

	<p>l'Agenzia delle Entrate e alcune tipologie di contribuenti, che si distinguono per i loro limiti dimensionali (si tratta, in breve, di imprese con almeno 10 miliardi di euro di ricavi), ed è strumentale a promuovere la prevenzione e la risoluzione delle controversie fiscali.</p> <p>L'adesione al regime postula l'istituzione e la manutenzione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, secondo le direttive dell'Agenzia delle Entrate, oltre che la comunicazione tempestiva dei rischi di natura tributaria e delle operazioni che possono rientrare nella c.d. "pianificazione fiscale aggressiva".</p> <p>A fronte di ciò, il contribuente acquisisce, tra l'altro, la possibilità di beneficiare, per le posizioni a rischio comunicate, della riduzione delle sanzioni alla metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale.</p>
5	ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI - EFFETTUAZIONE DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI - NUOVO MODELLO INTRA 12
	<p>Con il provv. 25.8.2015 n. 110450, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello INTRA 12, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, per la dichiarazione degli acquisti intracomunitari effettuati dagli enti non commerciali e dai produttori agricoli in regime di esonero.</p> <p>Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010.</p>
5.1	<p>NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO</p> <p>La nuova modulistica recepisce le modifiche apportate dalla L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 49 co. 1 del DL 331/93, le quali hanno previsto l'obbligo di presentare il modello INTRA 12 per gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente.</p> <p>Per quanto attiene alla compilazione del modello, sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rigo iniziale, relativo al periodo di riferimento della dichiarazione, oltre all'anno d'imposta, va indicato il mese di ricezione delle fatture emesse dai soggetti comunitari o di effettuazione degli acquisti da soggetti extra-UE; • non è più necessario indicare l'Ufficio competente, né i dati relativi alla residenza estera del dichiarante diverso dal contribuente. <p>Si ricorda, inoltre, che nel modello vanno riportati anche l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del versamento, da effettuarsi entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione.</p>

5.2	<p>DECORRENZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE</p> <p>Il nuovo modello INTRA 12 deve essere utilizzato a decorrere dall'1.10.2015 e, come previsto finora, va presentato telematicamente – anche per il tramite degli intermediari abilitati – entro la fine di ciascun mese.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima presentazione da effettuarsi con il nuovo modello è quella fissata per il 31.10.2015 (scadenza che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre); • per la scadenza fissata al 30.9.2015 sarà invece ancora obbligatorio utilizzare la vecchia modulistica.
5.3	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>Ai sensi degli artt. 49 e 51 del DL 331/93, i soggetti interessati dall'adempimento in oggetto sono gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72 e i produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72. Tali soggetti devono presentare il modello INTRA 12 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000,00 euro (oltre tale importo, infatti, l'IVA è dovuta nello Stato di destinazione del bene); • se hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti, ai sensi dell'art. 38 co. 6 del DL 331/93; • se, in applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i>, assumono la veste di debitori d'imposta per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti non residenti. <p>Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, in quanto svolgono attività commerciale, limitatamente alle operazioni effettuate nella sfera istituzionale dell'ente.</p>
5.4	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>In base alle nuove istruzioni, nel modello deve essere indicato l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione del modello; • degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione del modello (art. 17 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72); • degli acquisti di beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione del modello, per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72); • degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 46 co. 5 del DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione del modello.

6	COMMERCIO ELETTRONICO - ADESIONE AL REGIME “MOSS” PER I C.D. “CONTRIBUENTI MINIMI”
	La ris. Agenzia delle Entrate 28.8.2015 n. 75 ha chiarito che anche i soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”) possono optare per il regime MOSS al fine di assolvere l’IVA sulle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, rese nei confronti di privati consumatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, analogamente a quanto previsto per la generalità dei soggetti passivi IVA.
6.1	NUOVI CRITERI DI TERRITORIALITÀ PER I SERVIZI DI E-COMMERCE
	La direttiva 2008/8/CE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in ordine ai criteri di territorialità IVA, relativamente alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di privati consumatori comunitari; a partire dall’1.1.2015, infatti, tali servizi sono soggetti ad IVA nello Stato in cui il committente è stabilito, o ha fissato la residenza o il domicilio. Il nuovo regime MOSS (“ <i>Mini One Stop Shop</i> ”) consente ai prestatori dei suddetti servizi, che abbiano esercitato la relativa opzione, di adempiere agli obblighi di assolvimento dell’IVA in ciascuno Stato membro di consumo, mediante l’identificazione in un solo Stato membro.
6.2	ANALOGIA CON IL NUOVO REGIME AGEVOLATO PER GLI AUTONOMI
	In assenza di un’espressa disciplina per il regime dei c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011, secondo l’Agenzia delle Entrate vanno applicate, per analogia, le regole territoriali IVA previste per il nuovo regime agevolato per gli autonomi ex art. 1 co. 56 e ss. della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Secondo l’art. 1 co. 58 della L. 190/2014, le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72, sia rese che ricevute da coloro che applicano il regime forfetario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità, ferma restando l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.
6.3	SUPERAMENTO DEL PRECEDENTE ORIENTAMENTO
	Secondo quanto affermato nella ris. 28.8.2015 n. 75, devono ritenersi superati i chiarimenti resi con la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 (§ 3), con la quale erano stati definiti, in precedenza, i criteri di territorialità IVA per i soggetti aderenti al regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011.
7	MOVIMENTAZIONI DI BENI IN AMBITO INTRACOMUNITARIO - NUOVA DISCIPLINA
	L’art. 13 della L. 29.7.2015 n. 115 (legge europea 2014) ha modificato parte della disciplina IVA relativa agli scambi intracomunitari di beni. Decorrenza La nuova disciplina si applica a decorrere dal 18.8.2015.
7.1	ACQUISTI INTRACOMUNITARI
	Ai sensi del novellato art. 38 co. 5 lett. a) del DL 331/93, non sono assimilate ad acquisti intracomunitari le movimentazioni di beni da un altro Stato membro verso l’Italia, qualora i beni, a seguito di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali, siano ri-

	<p>spediti nello stesso Stato membro di origine.</p> <p>Di conseguenza, risultano soggetti alla disciplina degli acquisti intracomunitari i trasferimenti di beni, per la lavorazione, qualora successivamente alla stessa non ritornino nello Stato membro da cui sono stati originariamente inviati.</p> <p>Disciplina previgente</p> <p>La formulazione precedente della norma non assimilava ad acquisti intracomunitari tutte le movimentazioni di beni da uno Stato dell'Unione europea verso l'Italia (ai fini di perizia, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali), indipendentemente dallo Stato di destinazione dei beni stessi.</p>
7.2	<p>CESSIONI INTRACOMUNITARIE</p> <p>Ai sensi del novellato art. 41 co. 3 del DL 331/93 non sono assimilate a cessioni intracomunitarie, con applicazione della relativa disciplina IVA, le sole movimentazioni di beni verso un altro Stato membro dell'Unione europea, per essere sottoposti a perizia, lavorazione o manipolazioni usuali, qualora i beni siano successivamente trasportati al committente nel territorio dello Stato.</p>
	<p>Disciplina previgente</p> <p>In base alla disposizione previgente, non erano assimilate a cessioni intracomunitarie tutte le movimentazioni di beni destinati a essere oggetto di perizia, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali in un altro Stato dell'Unione europea, indipendentemente dallo Stato di destinazione dei beni dopo la lavorazione.</p>
7.3	<p>RECEPIMENTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA</p> <p>La descritta modifica alla disciplina degli acquisti e cessioni intracomunitarie recepisce il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia UE 6.3.2014 (cause riunite C-606/12 e C-607/12), secondo cui la direttiva 2006/112/CE "consente di non qualificare come cessione intracomunitaria il trasferimento di un bene in un altro Stato membro soltanto a condizione che tale bene rimanga temporaneamente in questo Stato membro e sia destinato ad essere rispedito, in un momento successivo, nello Stato membro di origine".</p>
8	<p>ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INTRAMISSIBILITÀ AGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE</p> <p>Ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 472/97, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi del contribuente defunto.</p> <p>Tanto premesso, può succedere che un contribuente, ad esempio a seguito della ricezione di un accertamento o di una cartella di pagamento, decida di avvalersi di un istituto deflativo del contenzioso, come l'accertamento con adesione o la mediazione. Ove l'accordo sia posto in essere, le sanzioni contestate nell'atto sono ridotte e gli importi possono essere pagati ratealmente. Ulteriori conseguenze sanzionatorie possono verificarsi se il contribuente non versa oppure versa in ritardo le rate.</p> <p>Nella circ. 7.8.2015 n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che in entrambe le fattispecie descritte, in caso di decesso del contribuente che ha definito l'accertamento o altro atto impositivo, le sanzioni vanno annullate.</p>

	<p>Quindi, gli eredi non devono corrispondere gli importi relativi alle sanzioni che sono state ridotte per effetto di definizione dell'accertamento né quelle relative alle eventuali inadempienze commesse dal contribuente defunto in merito al pagamento delle rate.</p> <p>Del pari, gli eredi possono continuare a versare gli importi in forma rateale, nonostante, nelle situazioni ordinarie, si sarebbe verificata la decadenza dalla dilazione per effetto del mancato/tardivo pagamento delle rate.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate aggiunge che, ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73, gli eredi possono beneficiare della proroga di sei mesi per il versamento delle rate, relativamente ai termini che risultavano pendenti quando il contribuente è deceduto.</p> <p>Se, invece, dopo il decesso del contribuente, gli eredi versano tardivamente le rate, nei loro confronti possono essere irrogate le consuete sanzioni, posto che si tratta di violazioni a loro imputabili.</p>
9	ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE - ISCRIZIONE DI IPOTECA ESATTORIALE
	<p>La giurisprudenza si è pronunciata, a quanto pare per la prima volta, sulla possibilità che Equitalia iscriva un'ipoteca per debiti tributari e contributivi sull'abitazione principale del contribuente.</p> <p>La C.T. Prov. Reggio Emilia 12.8.2015 n. 340/3/15 ha infatti stabilito che l'ipoteca sull'abitazione principale del contribuente può essere disposta anche quando il suddetto immobile non possa essere pignorato, poiché si tratta non di una misura strumentale all'espropriazione ma deterrente rispetto al pagamento delle imposte.</p> <p>Nel sistema giuridico attuale, gli immobili del contribuente possono essere pignorati solo se il debito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro; tuttavia, se si tratta di abitazione principale, il pignoramento non può mai essere disposto, salvo che l'abitazione sia considerata di lusso.</p> <p>Invece, l'ipoteca può essere adottata se il debito è superiore, nel complesso, a 20.000,00 euro, e non vi sono restrizioni per l'abitazione principale.</p>
10	CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	<p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) ha reso noti, sul proprio sito Internet, i termini e le modalità di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere per gli interventi di ristrutturazione, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica, introdotto dall'art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106) e disciplinato dal DM 7.5.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.6.2015 n. 138).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile n. 6 di giugno 2015.</p>
10.1	SOGGETTI BENEFICIARI
	<p>Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data dell'1.1.2012.</p>
10.2	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
	<p>La documentazione da presentare per accedere all'agevolazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istanza di accesso all'agevolazione; • attestazione di effettivo sostenimento delle spese.

<p>10.3</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>L'istanza per accedere all'agevolazione relativa ai costi sostenuti nel 2014 deve essere presentata, unitamente all'attestazione di effettività delle spese sostenute, in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti (https://procedimenti.beniculturali.gov.it).</p> <p>La procedura di accesso all'agevolazione si distingue in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una fase di preparazione, in cui si procede alla registrazione al portale e alla compilazione dell'istanza; • una fase di presentazione vera e propria delle domande. <p>Fase di registrazione</p> <p>Dalle ore 10.00 del 15.9.2015 e fino alle ore 16.00 del 9.10.2015, il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi sul Portale dei Procedimenti.</p> <p>In particolare, in fase di registrazione il legale rappresentante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riceverà dal medesimo portale i codici di accesso per entrare e poter raggiungere il menu principale per attivare una pratica relativa al "tax credit riqualificazione"; • potrà compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute, scaricare in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese, firmare digitalmente l'istanza e ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale dell'attestazione di effettività delle spese sostenute; • potrà quindi procedere al caricamento nel Portale dei Procedimenti dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese. <p>La registrazione non è necessaria nel caso in cui siano già state ricevute le credenziali d'accesso in occasione del credito d'imposta per la digitalizzazione di cui all'art. 9 del DL 83/2014.</p> <p>Fase di presentazione delle domande</p> <p>Dalle ore 10.00 del 12.10.2015 e fino alle ore 16.00 del 15.10.2015 si procede invece all'invio telematico della domanda, corredata dall'attestazione di effettività delle spese sostenute.</p>
	<p>Nello specifico, il legale rappresentante che ha già caricato nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute, firmate digitalmente nei modi sopra esposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entra nel Portale dei Procedimenti con il proprio codice d'accesso e accede al menu principale; • sceglie dal <i>box</i> dedicato il procedimento; • utilizza l'apposito pulsante "Invia la richiesta"; • ottiene una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

10.4	<p>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Dal 16.10.2015 al 15.12.2015, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo verifica gli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze ricevute. Il 16.12.2015 il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito Internet dell'elenco delle istanze ammesse, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.</p>
10.5	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento; • secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia. <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p>
11	<p>RETTIFICHE DI VALORE DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI - NUOVA DISCIPLINA IRES</p>
	<p>L'art. 16 del DL 27.6.2015 n. 83, convertito nella L. 6.8.2015 n. 132, è intervenuto sulla disciplina IRES delle svalutazioni, delle rivalutazioni e delle perdite su crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, regolata dall'art. 106 co. 3 e 4 del TUIR. Al riguardo, non sono state introdotte modifiche nell'<i>iter</i> di conversione in legge del provvedimento.</p> <p>Da ultimo, il trattamento di tali componenti reddituali era stato rivisto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.</p>
11.1	<p>DEDUZIONE INTEGRALE NELL'ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO</p> <p>Viene prevista l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle svalutazioni e delle perdite su crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni); • delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso. <p>Per le banche e le altre società finanziarie, rilevano i crediti contabilizzati alla voce 70 dello Stato patrimoniale, con contropartita nella voce 130.a del Conto economico. Per le assicurazioni, occorre fare riferimento ai crediti riconducibili alla voce "E.I - Cre-</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>diti tecnici” dello schema di bilancio assicurativo. In particolare, le rettifiche dei c.d. crediti “tecnici” (crediti verso assicurati per premi) sono rinvenibili all’interno della voce “Altri oneri tecnici” della sezione del Conto tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voce “I.8 - Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione”, per la gestione danni; • voce “II.11 - Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione”, per la gestione vita. <p>Disciplina previgente</p> <p>Si ricorda che, in base alla disciplina vigente fino al 2014, era previsto un trattamento differente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che erano deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro successivi; • le perdite sui medesimi crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, le quali, invece, erano già integralmente deducibili nell’esercizio di rilevazione in bilancio. <p>In pratica, venivano regolate distintamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le svalutazioni e le perdite su crediti non realizzative iscritte in bilancio, per le quali la deducibilità era dilazionata in cinque periodi di imposta; • le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, per le quali era prevista la deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo. <p>Per effetto delle modifiche del DL 83/2015, viene previsto un unico trattamento, sia per le perdite di natura realizzativa, sia per quelle di natura non realizzativa.</p>
<p>11.2</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 (si tratta del 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).</p>
<p>11.3</p>	<p>REGIME TRANSITORIO</p> <p>In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti “solari”), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.</p> <p>L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016; • l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017; • il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018; • il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024;

	<ul style="list-style-type: none"> il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.
11.4	<p>EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO IRES</p> <p>Per il calcolo dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 e ai due successivi, non si tiene conto delle predette modifiche.</p> <p>Per come è formulata, relativamente al 2015 la norma appare priva di effetti pratici per i contribuenti che applicano il metodo storico, posto che in questo caso occorre assumere l'imposta dovuta per il 2014 indicata nel rigo RN17 del modello UNICO 2015 SC (salvi eventuali obblighi di ricalcolo), che, ovviamente, è già determinata senza tenere conto delle novità del DL 83/2015.</p>
	<p>La norma rileva, invece, per coloro che adottano il metodo previsionale: in questo caso, ai soli fini del calcolo dell'acconto, l'IRES che si presume dovuta per il 2015 (base di computo dell'acconto 2015) va determinata in base alla disciplina previgente.</p>
12	<p>RETTIFICHE DI VALORE DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI - NUOVA DISCIPLINA IRAP</p>
	<p>L'art. 16 del DL 27.6.2015 n. 83, convertito nella L. 6.8.2015 n. 132, è intervenuto altresì sulla disciplina IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, regolata dagli artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97. Al riguardo, non sono state introdotte modifiche nell'<i>iter</i> di conversione in legge del provvedimento.</p> <p>Da ultimo, il trattamento di tali componenti reddituali era stato rivisto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.</p>
12.1	<p>DEDUZIONE INTEGRALE NELL'ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO</p> <p>Viene prevista l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> in capo alle banche e alle altre società finanziarie, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo; in capo alle imprese di assicurazione, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. <p>I crediti rilevanti sono quelli evidenziati nel precedente § 11.1, cui pertanto si rinvia.</p> <p>Disciplina previgente</p> <p>Si ricorda che, in base alla disciplina vigente nel 2013 e nel 2014, i suddetti componenti reddituali concorrevano alla formazione della base imponibile IRAP in quote costanti nell'esercizio in cui erano contabilizzati a Conto economico e nei quattro successivi.</p>
12.2	<p>DECORRENZA</p> <p>La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (si tratta del 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
12.3	<p>REGIME TRANSITORIO</p> <p>In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per</p>

	<p>i soggetti “solari”), le predette rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.</p> <p>L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016; • l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017; • il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018; • il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024; • il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.
12.4	<p>EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO IRAP</p> <p>Per il calcolo dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 e ai due successivi, non si tiene conto delle predette modifiche.</p> <p>Per come è formulata, relativamente al 2015 la norma appare priva di effetti pratici per i contribuenti che applicano il metodo storico, posto che in questo caso occorre assumere l'imposta dovuta per il 2014 indicata nel rigo IR21 del modello IRAP 2015, che, ovviamente, è già determinata senza tenere conto delle novità del DL 83/2015.</p>
	<p>La norma rileva, invece, per coloro che adottano il metodo previsionale: in questo caso, ai soli fini del calcolo dell'acconto, l'IRAP che si presume dovuta per il 2015 (base di computo dell'acconto 2015) va determinata in base alla disciplina previgente.</p>
13	<p>PREMI DI PRODUTTIVITÀ E DI RISULTATO - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE SOMME CORRISPOSTE NEL 2014 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il messaggio 12.8.2015 n. 5302, l'INPS ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative allo sgravio contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la retribuzione collegata ad incrementi di produttività, prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in relazione ai dipendenti privati; • con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014.
13.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>L'agevolazione in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio; per i lavoratori somministrati, si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce; • a condizione che le suddette erogazioni siano previste da contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la competente Direzione territoriale del Lavoro; qualora il deposito di tali contratti non fosse già avvenuto, doveva essere effettuato entro il 29.6.2015;

	<ul style="list-style-type: none"> • nel limite dell'1,60% (invece del 2,25% degli scorsi anni) della retribuzione contrattuale percepita; • a condizione che non risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali; • a condizione che i datori di lavoro siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
13.2	<p>AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO</p> <p>Lo sgravio contributivo è stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura di 25 punti percentuali, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro; • in relazione all'intero ammontare della contribuzione a carico dei lavoratori.
13.3	<p>PRESENTAZIONE DI UN'APPOSITA DOMANDA TELEMATICA ALL'INPS</p> <p>Ai fini della fruizione dell'agevolazione, i datori di lavoro devono presentare all'INPS un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari autorizzati (es. consulenti del lavoro); • mediante l'inoltro di un flusso XML tramite l'applicazione disponibile tra i "Servizi per Aziende e Consulenti", all'interno della sezione "Servizi on line" del sito www.inps.it; • anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dell'azienda; • la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; • la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro; • l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; • ogni altra indicazione richiesta dall'Istituto di Previdenza.
	L'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.
13.4	<p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande telematiche devono essere presentate entro le ore 23.00 del 24.9.2015.</p> <p>Al fine di consentire l'eventuale aggiornamento delle domande presentate, entro le ore 23.00 del 25.9.2015 è possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande.</p>
13.5	<p>CRITERI DI CONCESSIONE DELLO SGRAVIO</p> <p>Per lo sgravio in esame è previsto uno stanziamento di 391 milioni di euro (rispetto ai 607 milioni di euro dello scorso anno).</p> <p>Tali risorse sono ripartite nella misura del 62,50% per la contrattazione aziendale e del 37,50% per la contrattazione territoriale.</p> <p>In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.</p> <p>Al fine di rispettare il previsto limite di spesa di 391 milioni di euro, l'INPS provvede, in relazione alle domande ammesse all'agevolazione:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo; a darne tempestiva comunicazione ai richiedenti.
13.6	<p>SANZIONI</p> <p>I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dello sgravio contributivo in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.</p>
14	<p>COMPENSI CORRISPOSTI AD AVVOCATI PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AD ARBITRI - ISTITUZIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA IN CASO DI SUCCESSO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>L'art. 21-bis del DL 27.6.2015 n. 83, inserito in sede di conversione nella L. 6.8.2015 n. 132, introduce, al fine di incentivare la "degiurisdizionalizzazione", un credito d'imposta per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo.</p> <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Con successivo decreto saranno stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito d'imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.</p>
14.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il credito d'imposta spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 i compensi ad avvocati ed arbitri.</p> <p>L'agevolazione è quindi riconosciuta a tutti i soggetti, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> persone fisiche; titolari di reddito di lavoro autonomo; titolari di reddito d'impresa.
14.2	<p>COMPENSI OGGETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Sono oggetto dell'agevolazione i compensi corrisposti agli:</p> <ul style="list-style-type: none"> avvocati abilitati ad assistere le parti nel procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del Capo II del DL 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 10.11.2014 n. 162); arbitri, nel procedimento di cui al Capo I del citato DL 132/2014. <p>Il credito è riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo.</p>
14.3	<p>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> al compenso corrisposto, fino a concorrenza di 250,00 euro; nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. <p>L'importo del credito d'imposta effettivamente spettante, in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del DL 132/2014, è determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare.</p>
14.4	<p>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il Ministero della Giustizia:</p> <ul style="list-style-type: none"> comunica all'interessato, entro il 30.4.2016, l'importo del credito d'imposta effetti-

	<p>vamente spettante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
14.5	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (UNICO 2016), è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; • in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • in diminuzione delle imposte sui redditi, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo. <p>Trattamento fiscale</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non dà luogo a rimborso; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.
15	<p>BLOCCO DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA DELLE DTA</p> <p>L'art. 17 del DL 27.6.2015 n. 83, che non è stato modificato in sede di conversione nella L. 6.8.2015 n. 132, ha bloccato la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. "deferred tax assets", DTA) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazione in presenza di perdita civilistica (co. 55 del DL 225/2010); • trasformazione in presenza di perdita fiscale (co. 56-bis del DL 225/2010); • trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (co. 56-bis.1 del DL 225/2010); • trasformazione in caso di liquidazione volontaria (co. 56-ter del DL 225/2010). <p>Inoltre, a seguito della riformulazione dell'art. 106 co. 3 del TUIR (ad opera dell'art. 16 dello stesso DL 83/2015), che prevede per le banche la deduzione integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti nel bilancio in cui sono iscritte, viene meno il disallineamento tra la norma civilistica e quella fiscale e, quindi, anche la necessità di iscrivere le DTA. Conseguentemente, anche in relazione a tale fattispecie, non troverà più applicazione la disciplina della conversione delle DTA in credito d'imposta.</p>
15.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Il blocco della trasformazione delle DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali rileva per tutte le attività per imposte anticipate iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 17 del DL 83/2015.</p> <p>Pertanto, il blocco della trasformazione in commento riguarda le DTA iscritte per la prima volta nel bilancio in corso al 27.6.2015 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare decorre con riferimento alle DTA iscritte per la prima volta nel bilancio chiuso al 31.12.2015.</p>
15.2	<p>ASPETTI CONTABILI</p> <p>Nel bilancio 2015 (per i soggetti solari) sarà quindi possibile mantenere iscritte le DTA</p>

<i>segue</i>	contabilizzate negli esercizi precedenti, riferibili essenzialmente a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che potranno ancora essere trasformate in credito d'imposta alle condizioni previste dall'art. 2 co. 55-58 del DL 225/2010. Le DTA relative all'avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali da iscriversi per la prima volta in bilancio potranno, invece, essere contabilizzate solo qualora esistano le condizioni per la loro recuperabilità, in quanto non possono più essere trasformate in credito d'imposta.
16	PICCOLE E MICRO IMPRESE LOCALIZZATE NELLE ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) DELL'EMILIA ROMAGNA - ESENZIONE DA IRPEF/IRES, IRAP E IMU
	L'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78, interamente sostituito in sede di conversione nella L. 6.8.2015 n. 125, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna, in relazione ai territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 (di cui al DL 4/2014 conv. L. 50/2014) e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012 (di cui al DL 74/2012 conv. L. 122/2012), con zone rosse nei centri storici.
16.1	DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> • Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo; • Modena, limitatamente ai centri abitati delle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto.
16.2	SOGGETTI BENEFICIARI Quanto ai soggetti che possono beneficiare del trattamento di favore, si tratta delle imprese localizzate nella ZFU con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • devono essere micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6.5.2003 n. 2003/361/CE e del DM 18.4.2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; • devono risultare costituite alla data del 31.12.2014; • devono appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; • devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca; in particolare, tali micro imprese devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408); • devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
16.3	AGEVOLAZIONI Per le suddette imprese, localizzate in detta zona franca, sono previste, per il periodo d'imposta in corso al 20.6.2015 (data di entrata in vigore del DL 78/2015) e per quello

	<p>successivo (anni 2015 e 2016, per i soggetti “solari”):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU; • l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta; • l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
16.4	<p>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Per l'attuazione della disciplina in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DM 10.4.2013, recante “<i>Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»</i>”.</p> <p>Di conseguenza, sebbene l'art. 12 del DL 78/2015 non lo preveda espressamente, per fruire dei benefici di cui si è detto, i soggetti in possesso dei requisiti dovranno presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita istanza, il cui modello dovrà essere adottato dallo stesso Ministero, unitamente alle indicazioni circa le modalità ed i termini di presentazione.</p>
17	<p>CONTRIBUENTI DI LAMPEDUSA E LINOSA - EMERGENZA COLLEGATA ALL'AFFLUSSO DI MIGRANTI - EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI SOSPESI</p> <p>In considerazione delle problematiche conseguenti alla crisi dell'economia turistica delle isole di Lampedusa e di Linosa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, è stata disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scadenti nel periodo compreso tra il 16.6.2011 e il 15.12.2015; • a favore dei contribuenti e dei sostituti d'imposta che, alla data del 12.2.2011, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni di Lampedusa e di Linosa. <p>Con il provv. 25.8.2015 n. 110425, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini di effettuazione degli adempimenti fiscali sospesi.</p>
17.1	<p>TERMINI</p> <p>Gli adempimenti oggetto di sospensione, diversi dai versamenti, devono essere effettuati entro il 31.12.2015.</p> <p>I versamenti sospesi devono invece essere effettuati entro il 15.12.2015.</p>
17.2	<p>MODALITÀ</p> <p>Gli adempimenti oggetto di sospensione devono essere effettuati con le modalità ordinariamente previste.</p> <p>Presentazione delle dichiarazioni</p> <p>In particolare, le dichiarazioni fiscali devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando i modelli relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono;

	<ul style="list-style-type: none">• in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, comprese le società del gruppo. <p>Nella casella “Eventi eccezionali” del modello deve essere indicato il codice:</p> <ul style="list-style-type: none">• “9”, per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010;• “3”, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2014.
--	--

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.9.2015	Ravvedimento acconto IMU/TASI	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU e/o TASI dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.6.2016; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Si ricorda che, in relazione ai terreni agricoli, il termine di versamento dell'acconto IMU, senza sanzioni e interessi, è stato prorogato al 30.10.2015.</p>
14.9.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 16.6.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.9.2016; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
16.9.2015	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.
16.9.2015	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2015; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2015; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		entro il 20.8.2015.
16.9.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2015.
19.9.2015	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2015 e IRAP 2015	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2015, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> se effettuato entro il 18.11.2015, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali; se effettuato dopo il 18.11.2015 ed entro il 30.9.2016, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2015 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riferimento alla scadenza del 6.7.2015 (scadenza prorogata ex DPCM 9.6.2015, senza la maggiorazione dello 0,4%); applicando la sanzione ridotta del 3,33% (entro il 5.10.2015), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 5.10.2015 ed entro il 30.9.2016), oltre agli interessi legali.
21.9.2015	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2015", relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
21.9.2015	Presentazione modelli 770/2015	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> il modello 770/2015 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti);

LUIGI BLESCIA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
corte don Giuliano Botticelli n. 51
tel. +39 0547 186 40 75
e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
vico San Matteo n. 3
tel. +39 0882 42 44 59
e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> il modello 770/2015 Ordinario. <p>La presentazione dei modelli 770 deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
21.9.2015	Regolarizzazione modelli 770	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione dei modelli 770/2014, relativi al 2013;
		<ul style="list-style-type: none"> le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2014; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2014. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
21.9.2015	Comunicazioni "monitoraggio fiscale estero"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2014 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.
22.9.2015	Domande <i>voucher</i> per l'internazionalizzazione	<p>Le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese possono iniziare a presentare in via telematica, a partire dalle ore 10.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> di concessione del <i>voucher</i> per l'internazionalizzazione; tramite l'apposita sezione del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise).

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p><i>gov.it</i>).</p> <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 17.00 del 2.10.2015; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
24.9.2015	Sgravi contributi INPS	<p>I datori di lavoro privati possono presentare in via telematica all'INPS, entro le ore 23.00, le domande di ammissione allo sgravio contributivo sugli importi corrisposti nell'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a titolo di retribuzione di produttività; • sulla base della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello. <p>La presentazione può avvenire direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.</p> <p>Entro le ore 23.00 del giorno successivo (25.9.2015) è possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande, al fine di effettuare eventuali modifiche.</p>
25.9.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di agosto 2015; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2015, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
25.9.2015	Domande agevolazioni attività innovative	<p>Le aggregazioni di imprese devono presentare, entro le ore 12.00, le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la concessione di agevolazioni allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile; • mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it.
28.9.2015	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro il 30.6.2015, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2014, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2014 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il</p>

LUIGI BLESCIA
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici
CESENA (FC)
 corte don Giuliano Botticelli n. 51
 tel. +39 0547 186 40 75
 e-mail cesena@studiobleiscia.it

SAN SEVERO (FG)
 vico San Matteo n. 3
 tel. +39 0882 42 44 59
 e-mail sansevero@studiobleiscia.it

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		2014, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2015	<i>Voluntary disclosure estera</i>	Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate devono presentare la domanda di collaborazione volontaria internazionale (c.d. " <i>voluntary disclosure estera</i> "): <ul style="list-style-type: none"> • per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2014; • esclusivamente per via telematica.
30.9.2015	<i>Voluntary disclosure interna</i>	I contribuenti devono presentare la domanda di collaborazione volontaria nazionale (c.d. " <i>voluntary disclosure interna</i> "): <ul style="list-style-type: none"> • per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30.9.2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA,
		nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta; <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente per via telematica.
30.9.2015	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • il modello UNICO 2015; • il modello IRAP 2015 (se soggetti passivi IRAP); • il modello IVA 2015 (se soggetti passivi IVA), se non viene presentato in forma unificata con il modello UNICO 2015.
30.9.2015	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA devono presentare in via telematica il quadro VO: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • unitamente alla dichiarazione IVA o in allegato alla dichiarazione dei redditi, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA.
30.9.2015	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2015: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abi-

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>litati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma "autonoma" rispetto al modello UNICO 2015 SC.
30.9.2015	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2015; • nell'ambito del modello UNICO 2015. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p>
30.9.2015	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2015; • nell'ambito del modello UNICO 2015. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p>
30.9.2015	Opzione per la "tonnage tax"	<p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2015; • nell'ambito del modello UNICO 2015. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p>
30.9.2015	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o la revoca dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio):</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2015; • nell'ambito del modello IRAP 2015. <p>La revoca è possibile decorso il triennio di validità dell'opzione.</p>

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2015	Trasmissione telematica di alcuni quadri di UNICO 2015 PF	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2015 devono presentare in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • alcuni quadri del modello UNICO 2015 PF (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2015; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.9.2015	Spedizione UNICO 2015 PF dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello UNICO 2015 PF: <ul style="list-style-type: none"> • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
30.9.2015	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: <ul style="list-style-type: none"> • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • mediante consegna ad un ufficio postale.
30.9.2015	Modifica acconti da 730/2015	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2015 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: <ul style="list-style-type: none"> • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2015.
30.9.2015	Regolarizzazione modelli UNICO 2014, IRAP 2014, IVA 2014 e CNM 2014	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli UNICO 2015, IRAP 2015, IVA 2015 e CNM 2015 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione delle dichiarazioni UNICO 2014, IRAP 2014, IVA 2014 e CNM 2014, relative al 2013; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.9.2015	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 31.5.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare in via telematica i modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 cui era obbligato il defunto; possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2013 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014 e degli anni precedenti.
30.9.2015	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2015; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 6.7.2015 o il 16.7.2015; la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2015.
30.9.2015	Versamento IVA da parametri contabili	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" che presentano in via telematica il modello UNICO 2015 devono effettuare il versamento degli importi dovuti a titolo di IVA per l'adeguamento del volume d'affari ai parametri contabili.</p>
30.9.2015	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2015	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: <ul style="list-style-type: none"> le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
30.9.2015	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali: <ul style="list-style-type: none"> in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; mediante il versamento della sanzione di 258,00 euro (non compensabile).
30.9.2015	Remissione "in bonis" 5 per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2014 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: <ul style="list-style-type: none"> in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali; con il versamento della sanzione di 258,00 euro (non compensabile).
30.9.2015	Rimborso IVA assolta all'estero	I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso: <ul style="list-style-type: none"> dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2014; in via telematica.
30.9.2015	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2014: <ul style="list-style-type: none"> se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

SETTEMBRE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2015. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
30.9.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di agosto 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).